

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SALUTE CULTURA E
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG PIAZZA GIACOMO
CAVALLUCCI 7-9-11

Numero REA: FG - 124393

Codice fiscale: 01083790715

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

'COOPERATIVA SOCIALE SALUTE CULTURA E SOCIETA' a responsabilità limitata

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia al fine di realizzare nel miglior modo possibile il miglioramento economico dei propri soci.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Foggia .

L'Organo Amministrativo ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale nonchè di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilatrecentadue e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 4

La società cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fine di speculazione privata avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-

ciata e con la prestazione della propria attività lavorativa continuità di occupazione e migliori condizioni economiche e sociali

Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art. 2563 cod. civ. la condizione di prevalenza della mutualità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed aderire a gruppi paritetici.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali del presente statuto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti a cura degli amministratori regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica tra cooperativa e soci e disciplinano la organizzazione del lavoro dei soci; detti regolamenti devono essere approvati dai soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa, contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione e mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità di lavoro disponibile.

Il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Dalla instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti

dalla legge

ARTICOLO 5

In conformità agli interessi perseguiti la cooperativa ha per oggetto la prestazione in via temporanea o stabilmente per proprio conto o per conto di terzi di

- attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche
- attività di recupero e prevenzione a favore di minori a rischio
- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza
- gestione di centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestione di corsi di formazione esclusivamente in favore dei soci
- attività di ricerca sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno

A tal fine la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.

La cooperativa potrà inoltre, sempre in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purché non via prevalente rispetto alla attività principale:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- acquistare, vendere e permutare beni immobili, nonché assumerli e concederli in affitto;
- aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui l'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58.

SOCI

ARTICOLO 6

I soci si dividono in:

- soci cooperatori che ricevono un compenso per l'attività svolta nella cooperativa secondo le modalità previste dai regolamenti interni

- soci volontari che prestano la loro attività in modo totalmente gratuito solvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/1991

Il numero dei soci è illimitato e comunque nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 cod. civ.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la società cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività concorrente a quella della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;

b) l'indicazione della propria competenza professionale

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento delle società

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile; nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data della Assemblea stessa.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà

annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto e dei regolamenti.

ARTICOLO 7

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; della tassa di ammissione che sarà stabilita annualmente dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale nel rispetto del regolamento interno approvato di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Il recesso è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla normativa in materia di società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili, nei seguenti casi:

- a) quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della società cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

Alla delibera di recesso consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva in relazione alla particolarità del caso la diversa e motivata decisione dell'organo Amministrativo

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) non osservi le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea ai pubblici uffici;

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. Contro la decisione di esclusione il socio può, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorrere alla Tribunale. Alla delibera di esclusione consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva in relazione alla particolarità del caso la diversa e motivata decisione dell'organo Amministrativo

ARTICOLO 10

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliono subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; le quote sociali sono indivisibili
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge del 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 12

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di ocula-

ta prudenza e alla predisposizione, nel corso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 14

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o della riserva indivisibile ai sensi della Legge 904/1977

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci operatori dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci operatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci operatori.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, con la precisazione che la quantità e qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni

lavorative dei soci e dei beni e servizi approntati dai soci, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento interno.

DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 15

I soci vengono convocati per

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello atto costitutivo e relativo statuto, nonché sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo nonché deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.
- g) deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa con la determinazione dei criteri della liquidazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, la loro revoca.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci sono adottate solo con metodo assembleare .

ARTICOLO 16

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione, ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può essere fissato nello stesso giorno della prima, con l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo

stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; la delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e dovrà essere conservata dalla società; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 17

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di:

- = deliberare sulle modifiche dello atto costitutivo e relativo statuto, nonché sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- = approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo.
- = deliberare sullo scioglimento anticipato della coo-

perativa con la determinazione dei criteri della liquidazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, la loro revoca.

le decisioni dei soci devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci.

ARTICOLO 18

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19

La società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri; il numero dei componenti il consiglio di amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari decade l'intero consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni

degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; a parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità la deliberazione si intende respinta; il voto è sempre palese e non può essere dato per rappresentanza;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 20

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società cooperativa; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale ed obbligazione, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti le società.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 21

La rappresentanza generale della società cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; ed esercita anche il controllo contabile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di - quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ARTICOLO 23

I soci che non partecipano all'amministrazione purchè non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la cooperativa hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di lo-

ro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 24

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendo il numero dei liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Esaurita la fase della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

Firmato in originale

Antonio Clemente

Rossella Sannoner (impronta del sigillo)